ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 03 - 2015

Marzo – Aprile

Verona, 16 aprile 2015

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

LEGNAGO

Via del Pontiere, 17 - C.A.P 37045

Tel. 0442/28466 - Fax 0442/28008

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

AMIANTO - Gestione dei rifiuti, pubblicazione INAIL 3
IPPC – Indicazioni ministeriali per redarre la relazione di riferimento 3
RIFIUTI - Nuova classificazione dal 18 febbraio 2015 3
SISTRI - Conversione in legge del DL Milleproroghe 192/14, proroga termini 4
SISTRI – Soggetti obbligati 5

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO - Circolare Ministero Lavoro 7
MINISTERO LAVORO – Interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro 7
MINISTERO LAVORO - Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto 8
SICUREZZA MACCHINE E ATTREZZATURE LAVORO – Software INAIL 8

NEWS AREA TECNICA

ASCENSORI - D.P.R. n. 8/2015 9
DIRETTIVA MACCHINE – Aggiornamento pubblicazione Decisioni Commissione europea 9
IMPIANTI TERMICI – Indicazioni Ministero Sviluppo Economico, risposte ad alcuni quesiti 9
PREVENZIONE INCENDI - Depositi G.P.L. non superiori a 13 m3, precisazioni ministeriali 10
PREVENZIONE INCENDI - Cisterne mobili gasolio carburante con capacità fino 9.000 litri 10
REACH - Pubblicato il Reg. (UE) n. 326/2015, adeguamento per IPA e ftalati 11

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Sicurezza dei lavoratori che operano su impianti elettrici 11

NEWS AMBIENTE

AMIANTO - Gestione dei rifiuti, pubblicazione INAIL
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1646
Reso disponibile sul sito dell'INAIL un testo - a cura degli esperti del Dit (dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza impianti) che affronta le problematiche legate alla classificazione dei rifiuti contenenti amianto.

Il secondo volume fornisce indicazioni in merito ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti da utilizzare per classificare ed avviare a idonea discarica i RCA. Ciò al fine di agevolare i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione di tali rifiuti ed evitare smaltimenti impropri o volutamente illegali in siti non idonei. Il libro riporta anche il compendio dei principali documenti elaborati dall'Inail per la stessa materia.

IPPC – Indicazioni ministeriali per redarre la relazione di riferimento
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1635
Emanato recentemente dal Ministero dell'ambiente il decreto che stabilisce le modalità per la redazione della "relazione di riferimento" che, al ricorrere di determinate condizioni, devono presentare obbligatoriamente le aziende in relazione al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC).

Detto provvedimento ne individua contenuti e, per alcune tipologie di attività, la tempistica di presentazione.

RIFIUTI - Nuova classificazione dal 18 febbraio 2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1650/2
Come noto dal 18.02 u.s. è cambiata la classificazione dei rifiuti e sono diventate fondamentali la conoscenza del processo chimico, la scheda informativa del produttore e il campionamento e analisi del rifiuto.

Prima di allontanare i rifiuti dal luogo di produzione, sarà obbligatorio procedere con la nuova classificazione. Non si potrà più come avveniva già in passato (ma ora viene specificato in modo più netto ed evidente) avviare i rifiuti ad una operazione di recupero o di smaltimento senza aver già effettuata la classificazione anche mediante la compilazione delle schede di caratterizzazione.

Secondo la normativa modificata con i nuovi criteri e parametri introdotti dall'art. 13, comma 5, lett. b-bis), della legge 11/8/2014, n. 116:

- la classificazione deve avvenire in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione;
- se un rifiuto è classificato con codice Cer pericoloso "assoluto", è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione; in tal caso al fine di gestirlo, devono essere determinate le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15); se un rifiuto è classificato con codice Cer non pericoloso "assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
- se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede. In pratica occorre:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi);
b) determinare i pericoli connessi (attraverso normativa, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti);
c) stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuti presenti delle caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).

Dal 1° giugno 2015 sono previsti ulteriori cambiamenti, con l'entrata in vigore del regolamento 1272/2008/Ce su classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche, del regolamento 1357/2014/UE sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e della decisione 2014/995/UE recante il nuovo Elenco europeo dei rifiuti (Eer).

SISTRI - Conversione in legge del DL Milleproroghe 192/14, proroga termini

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1601

Pubblicata la legge n. 11 del 27 febbraio 2015 di conversione del D.L. 192/2014 Milleproroghe (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2015) con la quale *vengono confermati i termini prorogati in materia di Sistri.*
In particolare il comma 3 dell'articolo 9 come modificato dalla legge di conversione, stabilisce:

- la proroga **al 1° aprile 2015**, per l'applicazione delle sanzioni relative alla mancata iscrizione e al mancato versamento del contributo SISTRI (2014); pertanto i soggetti obbligati dovranno regolarizzare la propria posizione entro il 31.03.2015;
- la proroga **al 31 dicembre 2015** per l'applicazione delle sanzioni relative al non rispetto delle disposizioni relative al SISTRI (mentre continuano ad applicarsi quelle relative al tracciamento cartaceo tradizionale dei rifiuti speciali);

Viene quindi confermato **fino al 31 Dicembre 2015** il periodo transitorio del c.d. "doppio binario" durante il quale i nuovi obblighi informatici di tracciamento telematico dei rifiuti tramite il sistema SISTRI convivono con i tradizionali adempimenti "cartacei" (formulari di trasporto, registri di carico/scarico rifiuti e MUD).

Si ricorda che **sono obbligati** ad aderire al SISTRI:
- gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da
    - attività agricole ed agroindustriali, di pesca professionale e acquacoltura
    - attività di demolizione, costruzione nonché di scavo,
    - lavorazioni industriali,
    - lavorazioni artigianali,
    - attività commerciali,
    - attività di servizio,
    - da attività sanitarie,
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio,
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
- gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi;
- in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Possono aderire a SISTRI **su base volontaria** i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Il termine di operatività del SISTRI e' stato fissato al
- 1° ottobre 2013 per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori;
- 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

I soggetti obbligati iscritti al SISTRI dovranno effettuare il versamento del contributo annuale per il 2015, salvo nuove proroghe e/o modifiche, entro il 30 aprile p.v. comunicando a SISTRI gli estremi del pagamento esclusivamente tramite accesso all'area "GESTIONE AZIENDA" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.
I soggetti già iscritti a SISTRI che non sono più tenuti ad aderire NON devono versare il contributo annuale anche se a tale data la procedura di cancellazione dell'iscrizione non è stata avviata o non è conclusa.

SISTRI – Soggetti obbligati
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1620
Aggiornata sul sito ministeriale del SISTRI la pagina alla voce “soggetti obbligati” con l’indicazione di quali Enti e Imprese, alla luce della vigente normativa, devono essere iscritte a Sistri.

CATEGORIE DI SOGGETTI CON ISCRIZIONE AL SISTRI OBBLIGATORIA

ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:
- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
- attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.
- attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.

Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese.

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO;
Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifuti speciali pericolosi che effettuano:
- attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale

GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI: si intendono per tali i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall'allegato 2 del Decreto Ministeriale 52/2011 ss.mm.ii.;

OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
Si intendono per tali, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte alla Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5.

ENTI E IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE CAMPANIA;
Si intendono per tali i comuni, le imprese di trasporto e gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania e ubicati nel territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.

CATEGORIE DI SOGGETTI CON ISCRIZIONE AL SISTRI FACOLTATIVA

ENTI E IMPRESE FINO A DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DA ATTIVITÀ AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI che, indipendentemente dal numero di dipendenti, siano imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e conferiscano i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DA ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE E ACQUACOLTURA che indipendentemente dal numero di dipendenti, siano iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese e conferiscano i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

TRASPORTATORI PROFESSIONALI DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI NON ISCRITTI IN CATEGORIA 5

TRASPORTATORI DI RIFIUTI URBANI DEL TERRITORIO DI REGIONI DIVERSE DALLA REGIONE CAMPANIA

GESTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
Si intendono per tali gli enti o le imprese che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti non pericolosi diversi da quelli trattati, per natura o composizione.

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO - Circolare Ministero Lavoro
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1629
Emanata la Circolare del 3/3/2015 concernente "Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, "Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del D.lgs 81/2008 e s.m.i., nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo"

La circolare affronta i seguenti temi:
- attrezzature di lavoro costituite da più bombole: per il calcolo della tariffa applicabile si deve prendere in considerazione la somma dei volumi delle singole bombole;
- generatori di calore: l'obbligo di verifica periodica ex art 71 c. 11 Dlgs 81/2008 riguarda "le attrezzature di lavoro necessarie all'attuazione di un processo produttivo destinate ad essere usate durante il lavoro" come già riportato in passato nella Circolare 23/2012
- vengono riportate in dettaglio tutte le tariffe per le attività di verifica periodica con adeguamento all'indice ISTAT.
- viene riportata la modulistica per la segnalazione da parte di INAIL e ASL di"comportamenti anomali" da parte dei "Soggetti Abilitati", con dettaglio dei comportamenti considerati anomali e la descrizione orientativa dei provvedimenti sanzionatori applicabili da parte del Ministero del Lavoro di concerto con i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico. I suddetti provvedimenti vanno da una sospensione temporanea fino alla cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati nei casi più gravi

MINISTERO LAVORO – Interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1633
Disponibile dal 24 marzo u.s. on line nel sito del Ministero del Lavoro la risposta al seguente quesito da parte della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del 24.03.2015 n. 6/2015 destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro istanza: lavoro intermittente e attività di soccorso e recupero nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

L'art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che "qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati" in possesso di determinati requisiti.

In particolare la lettera c) della medesima disposizione richiede la“presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto”.

In tale seconda ipotesi occorre effettuare la preventiva certificazione dei relativi contratti ai sensi degli artt. 75 ss. sopra citati, ai sensi del vigente dettato normativo.

Dalla lettura della suddetta norma e,nello specifico, dal riferimento espresso all’assunzione con “altre tipologie contrattuali”, non sembrano emergere preclusioni in ordine alla possibilità di attivare rapporti di lavoro di natura intermittente ai fini dello svolgimento di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge e, in particolare, il possesso da parte del lavoratore di una esperienza almeno triennale maturata in tale ambito.

Tale possibilità risulterebbe ammessa in presenza dei requisiti anagrafici o oggettivi richiesti dall’art. 34 D.Lgs. n. 276/2003 ovvero, laddove nella fattispecie concreta si tratti effettivamente di personale che svolge la funzione di sorvegliante che non partecipa materialmente al lavoro, in virtù del richiamo di cui al n. 11 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.”

MINISTERO LAVORO - Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1634
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, ha emanato la circolare congiunta del 13 febbraio 2015, con la quale fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo, durante l’esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d’ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall’alto.

SICUREZZA MACCHINE E ATTREZZATURE LAVORO – Software INAIL
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1636
Resi disponibili on line dall’INAIL due applicativi per la conoscenza immediata di norme e parametri di riferimento per la sicurezza delle macchine e l’incolumità degli operatori.
I due programmi sono:

- Software EN 13855:2010 Sicurezza del macchinario – Posizionamento dei dispositivi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo;
- Software EN 13857:2008 Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori.

Entrambi possono essere utilizzati online dopo autenticazione e registrazione. Attraverso immagini ed help, sono destinati alla consultazione di tutti i soggetti tenuti a garantire macchine e attrezzature sicure: fabbricanti, progettisti, fornitori e datori di lavoro.

Contenendo riferimenti utili al calcolo delle distanze di sicurezza delle parti pericolose delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione materiali e immateriali, alla conoscenza della leggi “si ritiene che la logica seguita nella strutturazione del software sia particolarmente risolutiva quando i dispositivi di protezione materiali e/o immateriali sono: “forniti ed installati successivamente alla fabbricazione del macchinario o della attrezzatura di lavoro; installati al fine di ottemperare alle prescrizioni contenute nell’allegato V del D.Lgs. 81/2008 (macchine non marcate CE)”.

NEWS AREA TECNICA

ASCENSORI - D.P.R. n. 8/2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1631
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2015 il DPR 19 gennaio 2015 n. 8 contenente il "*Regolamento recante modifiche al DPR 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.*"

Il nuovo provvedimento disciplina le modalità per l'installazione degli ascensori che non possono avere spazi liberi o volumi oltre le posizioni estreme della cabina necessari a evitare il rischio di schiacciamento degli operatori e dei manutentori e assoggettati alle procedure di nulla osta e di licenza anche quelli al servizio pubblico. Inoltre dispone l'applicazione anche agli ascensori al servizio pubblico delle disposizioni vigenti relative alla semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione del nulla osta e alla licenza di esercizio e alle verifiche periodiche.

DIRETTIVA MACCHINE – Aggiornamento pubblicazione Decisioni Commissione europea
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1632
Pubblicate sulla pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea le seguenti decisioni rilevanti in materia di direttiva macchine:

Decisione del 17 dicembre 2014 n. 934 (GUCE L n. 365 del 19 dicembre 2014) che dispone la cancellazione del riferimento della norma CEN EN 13525: 2005 + A2:2009, relativa ai requisiti di sicurezza delle macchine forestali - sminuzzatrici mobili, dall'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate Cen e Cenelec applicabili alla macchine, in quanto non rispondente ad alcuni requisisti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva macchine.

Decisione del 7 gennaio 2015 n. 27 (GUCE L n. 4 del 8 gennaio 2015) che prevede la limitazione della presunzione di conformità dei requisisti essenziali di sicurezza, previsti dalla direttiva macchine e regolamentati nella norma EN 474-1:2006+A4:2013 - macchine movimento terra - sicurezza - requisiti generali, per la parte relativa alla visibilità di manovra del conducente durante l'impiego di detta attrezzatura

Decisione del 6 gennaio 2015 n. 16 (GUCE L n. 3 del 7 gennaio 2015) che introduce una limitazione della presunzione di conformità dei requisisti essenziali di sicurezza, previsti dalla direttiva macchine e regolamentati nella norma CEN EN 1870-17:2012, relativa alla sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - segatrici circolari - parte 17: troncatrici manuali a taglio orizzontale con una sola unità di taglio (seghe radiali manuali), per la parte relativa ai ripari della lama.

IMPIANTI TERMICI – Indicazioni Ministero Sviluppo Economico, risposte ad alcuni quesiti
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1647
Reso disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it (| *Energia*|*Efficienza energetica*|*Modelli per libretto impianto e rapporto efficienza energetica*|*Domande*

frequenti) un aggiornamento delle risposte ad alcuni quesiti riguardanti la corretta applicazione del DPR n. 74/2013.

Si tratta del provvedimento concernente la disciplina l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua per usi igienici e sanitari. Alcune indicazioni riguardano il DM 10 febbraio 2014 contenente i nuovi modelli di libretto di impianto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 del decreto 10 febbraio 2014, riportante in allegato i modelli del "Libretto di impianto" e dei "Rapporti di controllo di efficienza energetica", sono stati resi disponibili gli strumenti che consentono la completa attuazione, da parte del cittadino, di quanto prescrive il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: D.P.R. 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua per usi igienici e sanitari.

Al fine di fornire le risposte ai quesiti pervenuti da amministrazioni locali, imprese, installatori, manutentori e privati cittadini, si riportano le risposte alle domande più frequenti.

PREVENZIONE INCENDI - Depositi G.P.L. non superiori a 13 m3, precisazioni ministeriali
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1602
Con lettera circolare del 21 novembre 2014 prot. n. 0013818 il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale Dip. nazionale Vigili Del Fuoco, ha dettato chiarimenti in merito alla corretta applicazione della normativa che ha apportato modifiche alla disciplina della regola tecnica di prevenzione incendi del depositi G.P.L. non superiori a 13 m^3.

Detta lettera ha lo scopo di consentire un'applicazione omogenea nel territorio nazionale delle disposizioni in materia; in particolare nel caso in cui non sia possibile rispettare lo spessore minimo di 0,5 m del materiale che ricopre il serbatoio interrato installato parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo, si deve ricorrere obbligatoriamente all'istituto della deroga previsto dalla normativa di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi.

PREVENZIONE INCENDI - Cisterne mobili gasolio carburante con capacità fino 9.000 litri
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1630
L'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, della Legge 27 febbraio 2015 n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015) recante conversione del DL n. 192/2014 in materia di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, ha rinviato al 7 ottobre 2016 l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi ex DPR n. 151/2011, in materia di cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011(e che da tale data rientrano per la prima volta nella citata disciplina).

Si ricorda che secondo il succitato DPR n.151/2011, la cisterna rimovibile di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) e di capacità geometrica fino a 9 m3, a servizio per il rifornimento di macchine e automezzi all'interno delle aziende agricole, delle cave per estrazione di materiali, dei cantieri stradali, ferroviari e edili, entro il prossimo 7 ottobre 2016 dovrà essere regolarizzata ai fini antincendio, mediante l'invio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio della Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) predisposta da un tecnico abilitato alla prevenzione incendi e previo rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento.

REACH - Pubblicato il Reg. (UE) n. 326/2015, adeguamento per IPA e ftalati
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1637
Sulla G.U.C.E. del 3 marzo 2015 (Serie L 58/43) è stato pubblicato il Reg. (UE) n. 326/2015 recante modifica dell'All. XVII al REACH per quanto riguarda gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e gli ftalati.

Per quanto riguarda gli IPA, si tratta più di un adeguamento che di una vera e propria modifica. Infatti quando la restrizione relativa agli IPA (voce 50) fu stabilita "non erano disponibili metodi di prova armonizzati per determinare le concentrazioni specifiche degli otto IPA elencati negli oli diluenti" e si faceva riferimento indiretto al metodo di analisi IP 346:1998, impiegato dall'industria petrolifera per determinare la concentrazione di composti policiclici aromatici, che tuttavia non è specifico per gli otto IPA elencati.Pertanto, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), su mandato della Commissione, ha sviluppato un metodo più specifico, adottato e pubblicato come standard EN 16143:2013 che dovrà essere utilizzato come metodo di prova per dimostrare la conformità con i limiti stabiliti nel comma 1 della voce 50.

Mentre per quanto riguarda gli ftalati, nelle pertinenti voci (51 e 52) è stato eliminato il paragrafo 3 in quanto è stata superata la scadenza (16 gennaio 2010) secondo la quale la Commissione si prefissava l'obiettivo di riesaminare le misure previste da tali voci alla luce di nuove informazioni scientifiche.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Sicurezza dei lavoratori che operano su impianti elettrici

La norma CEI 11-27(IVa edizione): "Lavori su impianti elettrici" introduce alcune sostanziali modifiche rispetto alla precedente edizione che non è più applicabile dal 1° febbraio 2015.

Nell'insieme delle Norme antinfortunistiche italiane, l'importanza della CEI 11-27 è sancita dall'articolo 83 del DLgs. 81/2008: "lavori in prossimità di parti attive", il quale prescrive che "non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Si considerano idonee le disposizioni contenute nelle pertinenti Norme tecniche".

La Norma, quindi, rappresenta il riferimento normativo italiano per l'esecuzione di tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e in loro prossimità. Prescrizioni di sicurezza che si applicano alle procedure di esercizio, di lavoro e di manutenzione. La Norma riguarda anche i lavori non specificatamente elettrici, ma che possono comportare un rischio elettrico, quali, ad esempio, i lavori edili eseguiti in prossimità di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei.

Modifiche e novità
La Norma CEI 11-27presenta alcune novità rilevanti rispetto alla precedente edizione, tra le quali: l'introduzione di modifiche alle definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico; nuove definizioni delle figure responsabili dell'esercizio in sicurezza degli impianti elettrici e dell'esecuzione dei lavori su

di essi; modifica delle distanze DL e DV, che identificano il lavoro sotto tensione ed il lavoro di prossimità; introduzione della distanza DA9, che definisce il limite esterno della zona di lavoro non elettrico (in presenza di rischio elettrico); aggiornamento delle prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica.

Profili professionali

La Norma CEI 11-27 prevede l'individuazione di specifici profili professionali del personale addetto ai lavori elettrici. Questa classificazione sottintende un processo di valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro, in base a quanto previsto dal DLgs. n. 81/08, al fine di selezionare il personale adatto a svolgere lavori di particolare complessità oppure a gestire situazioni di particolare rischio sotto l'aspetto antinfortunistico.

Persona Esperta (PES)

Una PES è una persona con conoscenze tecniche teoriche e con un'esperienza tale da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall'elettricità e di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. In particolare, è una persona che, con adeguata attività e/o percorso formativo e maturata esperienza, ha acquisito quanto segue:

• conoscenze generali dell'antinfortunistica elettrica;
• approfondita conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di lavori;
• capacità di affrontare in autonomia l'organizzazione e l'esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia;
• capacità di individuare e prevenire i rischi elettrici connessi con il lavoro e di mettere in atto le misure idonee a ridurli o a eliminarli;
• capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici;
• capacità di sovrintendere e coordinare altri lavoratori;
• capacità di informare e istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro in sicurezza.

Persona Avvertita (PAV)

Una PAV è una persona che è a conoscenza dei rischi derivanti dall'elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. In particolare, è una persona che, con adeguata formazione, ha acquisito quanto segue:

• conoscenza dell'antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro;
• capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia di lavori;
• capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia, dopo aver ricevuto istruzioni da una PES;
• capacità di affrontare i pericoli e le difficoltà previste;

In sintesi, la PAV si distingue dalla PES per la insufficiente capacità di affrontare in autonomia l'impostazione del lavoro e gli imprevisti.

Persona Comune (PEC)

Persona che, dal punto di vista elettrico, non rientra nelle categorie di PES o di PAV e che non è in grado di evitare i pericoli: non possono operare in presenza di rischio elettrico, se non sotto sorveglianza o supervisione di una PES o di una PAV.

I responsabili degli impianti elettrici

La nuova edizione della Norma introduce due nuove figure per la sicurezza nei lavori elettrici, che vanno ad affiancarsi al Responsabile dell'Impianto (RI) e al Preposto ai Lavori (PL): l'Unità (o persona) Responsabile dell'Impianto (URI) e l'Unità (o persona) Responsabile della Realizzazione del Lavoro (URL), figure che sono state introdotte per tener conto che nelle aziende più grandi e strutturate, ogni attività lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona, da uno staff aziendale.

Unità Responsabile dell'impianto (URI)

Può essere una persona singola, o un gruppo di persone, designata alla responsabilità complessiva per garantire l'esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell'impianto.

Pertanto, la URI può essere identificata con il proprietario dell'impianto elettrico o, nel caso di un'azienda "semplice", con il Datore di lavoro o, ancora, per aziende strutturate, con lo staff di tecnici incaricati di garantire l'esercizio in sicurezza dell'impianto elettrico: ad essi fanno capo le responsabilità complessive dell'impianto elettrico nel corso dell'esercizio e non, quindi, durante l'esecuzione di lavori elettrici sullo stesso.

Responsabile dell'impianto (RI)

Il Responsabile dell'impianto (RI) è la persona designata a mantenere la sicurezza dell'impianto elettrico durante l'attività di lavoro. I compiti principali assegnatigli sono:

• la pianificazione e la programmazione dei lavori, compresi quelli di riparazione e di manutenzione programmata;
• la redazione del Piano di lavoro;
• la programmazione ed esecuzione delle modifiche di gestione sull'impianto elettrico, o su una sua parte, oggetto dei lavori;
• per i lavori fuori tensione, l'esecuzione dei sezionamenti, dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive e l'inserimento di eventuali terre di sezionamento;
• l'apposizione dei cartelli di avvertimento in corrispondenza degli organi di sezionamento;
• l'individuazione dell'impianto elettrico, o di una parte di esso, interessato dai lavori e la delimitazione della relativa zona di lavoro;
• l'informativa al Preposto ai lavori (PL) dei rischi elettrici del posto di lavoro e adiacenti a esso, nonché di quelli ambientali che interferiscono sulle attività;
• la consegna dell'impianto elettrico (in tensione o fuori tensione, in funzione del tipo di attività) al PL.

In generale, questa figura appartiene all'organizzazione della ditta proprietaria dell'impianto, anche se è sempre più diffusa la propensione ad affidare in appalto ad imprese specializzate esterne sia la conduzione dell'impianto, sia la manutenzione dello stesso. In tal caso, il ruolo di RI è assunto da un lavoratore dell'impresa appaltatrice, in base a un contratto che renda consapevole quest'ultima degli obblighi giuridici che ciò comporta.

Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL)

L'Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL) è, invece, definita come la persona, o il gruppo di persone, cui è demandato l'incarico di eseguire il lavoro elettrico. La Norma precisa che, qualora la URL sia una sola persona, essa può coincidere con la stessa che ricopre il ruolo di preposto alla conduzione del lavoro elettrico (Preposto al Lavoro - PL). È opportuno precisare che, mentre la figura dell'URI è individuata anche nella CEI EN 50110-1, l'URL è invece presente nella sola CEI 11-27: tale novità è stata introdotta tenendo conto che nelle Società maggiormente strutturate spesso è presente uno staff responsabile della progettazione dei lavori da eseguire sugli impianti elettrici, con l'importante compito di condurre le relative analisi del rischio.

Preposto ai Lavori (PL)

È il soggetto che ha la responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto, ponendo e mantenendo in opera le misure di sicurezza preordinate per ogni singolo lavoro. Il PL controlla che tutti gli addetti che intervengono nella zona di lavoro, compresi i terzi, rispettino e applichino le Norme di sicurezza, occupandosi della:

• preparazione dei lavori;
• partecipazione alla stesura del Piano d'intervento;
• presa in carico dell'impianto elettrico o di una sua parte dal RI e successiva riconsegna;
• verifica dell'assenza di tensione nell'impianto e l'installazione delle terre di lavoro, nel caso di lavori fuori tensione;
• verifica della sicurezza delle masse;
• verifica e controllo delle condizioni ambientali prima e durante l'esecuzione dei lavori;

• applicazione delle procedure previste per i lavori in prossimità di parti in tensione adiacenti il posto di lavoro;
• gestione e trasferimento al personale a lui subordinato delle informazioni necessarie per il lavoro e la sicurezza.

Per quanto riguarda sia la competenza, sia il coordinamento e la sorveglianza, la figura del PL appare quella più impegnativa e gravata della massima responsabilità, per cui l'incarico di ricoprire detto ruolo deve essere affidato solamente alle persone qualificate PES.

I ruoli di RI e di PL possono essere fatti coincidere e tale semplificazione organizzativa appare particolarmente opportuna per i piccoli interventi (si pensi all'esecuzione di lavori sotto tensione in bassa tensione di breve durata), mentre, in altre circostanze, una separazione dei compiti, necessaria per ragioni organizzative, rappresenta un contributo a favore della sicurezza, purché venga realizzata una reale sinergia.

Definizione di lavoro elettrico e non elettrico
A differenza dell'edizione precedente che distingueva il lavoro elettrico da quello non elettrico in funzione del tipo di lavoro svolto, la Norma ora individua il tipo di lavoro in base alla distanza dalla parte in tensione:
• se si lavora a distanza inferiore a DV, si esegue un lavoro elettrico, che può essere:
- in prossimità, se si entra nella zona DV, ma non si supera la distanza DL dalla parte in tensione;
- sotto tensione in bassa tensione, se si va al di sotto della distanza DL;
- fuori tensione, se la parte attiva viene messa fuori tensione e in sicurezza;
• se si lavora a distanza superiore a DV, ma inferiore a DA9, si esegue un lavoro non elettrico

Modifiche alle distanze DL e DV
Con la nuova edizione della Norma sono state conformate alla normativa europea le distanze del lavoro sotto tensione (DL) e del lavoro in prossimità (DV).

La variazione maggiormente significativa interessa la Bassa Tensione (BT) dove la DL passa da 15 cm a 0 e la DV da 65 cm a 30 cm (vedi tabella). In base a questi nuovi valori, in BT, ci si trova nella condizione di lavoro sotto tensione solo se si entra in contatto con la parte attiva; in caso contrario, si è in presenza di un lavoro in prossimità fino alla distanza di 30 cm.

Tensione nominale	Distanza che definisce il limite esterno della zona di lavoro sotto tensione DL (cm)	Distanza che definisce il limite esterno della zona di lavoro in prossimità DV (cm)	Distanza definita dal DLgs. 81/08 come limite per i lavori non elettrici DA9 (cm)
BT ≤1 kV	0	30	300
15 kV	12	116	350
20 kV	22	122	350
132 kV	110	300	500
150 KV	120	300	700
380 KV	250	400	700